

finale della deliberazione, apparendo di per sé astrattamente inidonea a garantire l'imprescindibile requisito dell'imparzialità nell'iter decisionale posto a fondamento della deliberazione di giunta, e per tutelare il quale è stato previsto dall'art. 78 comma 2 d.lgs. 267\2000 un preciso obbligo di astensione in capo agli amministratori.

Pertanto, vertendosi in ipotesi di interesse proprio di due dei tre amministratori i quali, pur se avevano l'obbligo di astenersi, hanno partecipato alla deliberazione (avente ad oggetto il licenziamento del ricorrente), che di fatto ha disposto il provvedimento recessivo impugnato, detta delibera risulta conseguentemente invalida in quanto emessa in violazione del secondo comma dell'art. 78 ult. cit.

All'invalidità della delibera, come sopra acclarata, segue l'illegittimità del licenziamento dalla stessa statuito.

Ogni altra questione, pure agitata in relazione ad ulteriori profili di invalidità del provvedimento recessivo impugnato, appare superata.

Il disposto dell'art. 51 secondo comma del decreto legislativo 165\2001, secondo cui la legge 300\1970 si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti, impone, quale conseguenza della declaratoria di illegittimità del licenziamento, l'ordine all'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 18 st. lav., di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, oltre alla condanna al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali con medesima decorrenza.

Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo anche in relazione a quelle della espletata fase cautelare, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

